



ORDINANZA N. 18 del 02-05-2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 D. LGS. 267/2000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO NEL CIMITERO COMUNALE E NEI
PARCHI URBANI.**

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito dei provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, al fine di contenere il contagio da Codiv-19, è stata disposta la chiusura al pubblico dei parchi e dei cimiteri comunali;

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 26 aprile 2020 che vincola l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo comma, nonché alla distanza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, concede la facoltà ai sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni, ed ordina che le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangano chiuse;

CONSIDERATO che la stessa ordinanza del Presidente della Regione Siciliana dà la facoltà ai sindaci di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che siano garantite adeguate misure organizzative, rispettando la distanza interpersonale ed evitando gli assembramenti;

VISTO l'art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5, ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla riapertura del civico cimitero, con modalità tali da limitare il rischio di contagio e tutelare la salute di visitatori e personale;



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio del Sindaco

ORDINA

1) per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:

- orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei soli giorni feriali (dal lunedì al sabato);
- sia consentito l'accesso contingentato di persone all'interno del Cimitero, esclusivamente dal cancello principale e da quello lato valle, entrambi presidiati da personale dipendente e/o da volontari del gruppo comunale di protezione civile, in numero massimo di 15 persone per ogni accesso;
- sia consentito dopo il primo accesso in numero massimo di 15 persone, l'entrata dell'utenza nella misura di una in uscita ed una in entrata;
- la durata massima di ciascuna visita viene fissata in 30 minuti, con obbligo di indossare guanti e mascherine;
- sia consentito ai portatori di handicap l'accesso prioritario con un accompagnatore;
- sia consentita la presenza di massimo 2 persone per ogni tumulazione, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- NON siano consentite forme di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- NON sia consentito l'accesso nelle cappelle gentilizie a più di un visitatore alla volta;
- sia consentito alle ditte edili e per la lavorazione del marmo, preventivamente autorizzate dal settore tecnico, di accedere nel cimitero comunale esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì), fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui alla presente ordinanza e delle ulteriori ritenute necessarie dall'ufficio tecnico comunale;

2) per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, di confermare la CHIUSURA del parco urbano comunale (ubicato lungo il viale dei Pini) considerata l'impossibilità del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020;

AVVERTE

CHE le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di €.500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di €. 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio del Sindaco

Lgs. 267/2000;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Settore IV Polizia Municipale per disporre gli opportuni controlli ed al Settore III Tecnico per garantire la presenza del personale dipendente;
- d) sia trasmessa al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale e a tutti i componenti del C.O.C.;
- e) sia comunicata al Prefetto di Messina e alla locale stazione dei Carabinieri.

Il Sindaco
Avv. Matteo Sciotto